# REGOLAMENTO PER L'ACCESSO DEI CITTADINI AI SERVIZI SOCIALI E SOCIO-SANITARI

# E PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, AUSILI FINANZIARI E L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI A PERSONE ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI

000 000 000

### TITOLO I

## **SETTORE SOCIALE**

#### CAPO I – DISCIPLINA DEI SERVIZI

Le prestazioni sociali sono tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, destinati a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona incontra nel corso della sua vita, escluse quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia.

Esse comprendono i seguenti servizi educativi, assistenziali, domiciliari e residenziali che, come tali, concorrono alla definizione del sistema integrato delle prestazioni e dei servizi sociali e sociosanitari, anche in relazione a quanto previsto dalla normativa sui Livelli Essenziali di Assistenza di volta in volta vigenti:

## **Affido Famigliare**

Servizio di collaborazione, aiuto e sostegno tra famiglie che, attivate e monitorate dal Servizio sociale professionale, hanno l'obiettivo di sostenere la famiglia d'origine e di tutelare il minore nel suo ambiente, attraverso l'accoglienza e l'aiuto materiale ed educativo di altre famiglie disponibili opportunamente valutate e formate.

# Servizio Educativo Domiciliare

Servizio finalizzato al consolidamento di relazioni familiari positive ed efficaci, attraverso il quale sostenere le tappe di sviluppo dei soggetti in età evolutiva, di miglioramento delle competenze genitoriali e di rafforzamento di reti sociali di sostegno. In tal senso il servizio non è sostitutivo o integrativo dell'esercizio della responsabilità genitoriale ma richiede un alto coinvolgimento della famiglia nel percorso di cambiamento. Il servizio viene realizzato prevalentemente a domicilio ma può estendersi anche ai luoghi frequentati dal minore fuori casa, in quanto ambiti di vita quotidiana e di socialità

## Sostegno Minori

Si tratta di un intervento educativo individuale, svolto dalla figura dell'educatore professionale, rivolto prevalentemente a minori dai 6 ai 18 anni, che manifestano un disagio personale, familiare e relazionale; è finalizzato a promuovere il benessere fisico, intellettivo, affettivo e relazionale del minore, rafforzando la competenza educativa dei genitori. Consiste nell'affiancamento del minore da parte di un educatore professionale nelle attività quotidiane del minore siano esse didattiche, educative e socializzanti, favorendo lo sviluppo dei processi di conoscenza, le abilità operative e l'ampliamento della sfera relazionale. Il servizio interviene altresì sulla relazione genitori/figlio, con la finalità di favorire la consapevolezza dei comportamenti che provocano disagio nel minore e la graduale modifica degli stessi, contribuendo all'affermazione del ruolo genitoriale.

## Centro Diurno per minori

Il Centro diurno è un servizio finalizzato a sostenere minori in età compresa tra i 6 e i 18 anni che presentano disagio personale, difficoltà di integrazione sociale, insuccessi scolastici e fragilità relazionali. Si realizza in strutture di aggregazione comunitaria, in piccoli gruppi e in orario diurno, con la supervisione di educatori professionali che hanno il compito di facilitare lo sviluppo delle competenze sociorelazionali e il rispetto delle regole, favorendo la maturazione affettiva, sociale e intellettuale attraverso la relazione tra pari.

# Servizi residenziali e semiresidenziali per minori e madri con bambini

I servizi di cui al presente articolo sono finalizzati a sostenere minori singoli, o madri con bambini, con difficoltà psico-sociali ed educative tali da richiedere interventi di protezione o tutela, nell'ambito della beneficità (consensualità dei genitori) o a seguito di un decreto prescrittivo dell'Autorità Giudiziaria. Si tratta di strutture di tipo comunitario o a caratterizzazione familiare, gestite da organismi del privato sociale, la cui classificazione e il cui funzionamento sono definiti dalla normativa regionale sull'autorizzazione all'esercizio e sull'accreditamento.

## Assistenza domiciliare

Il servizio di assistenza domiciliare consiste in prestazioni di natura socio-assistenziale erogate, tramite figure professionali qualificate, a persone anziane che si trovano in condizione di parziale o totale non autosufficienza fisica, psichica o cognitiva o a persone adulte in condizioni di inabilità, tali da determinare la compromissione in tutto o in parte delle autonomie della vita quotidiana e uno stato di isolamento sociale.

Tale servizio favorisce la permanenza della persona non autonoma nel proprio ambiente familiare e sociale con l'obiettivo di un miglioramento della qualità della vita, per evitare o ritardare il ricovero in strutture sanitarie o assistenziali. Tali interventi sono complementari all'assistenza resa dai familiari o fornita da personale privato scelto dall'interessato; si integrano inoltre con i servizi sanitari erogati dall'U.L.S.S. nella forma dell'A.D.I. (Assistenza Domiciliare Integrata). Il Servizio può essere attivato anche in favore di minori, nell'ambito di un progetto personalizzato a supporto delle cure genitoriali.

## Servizi residenziali e semiresidenziali per anziani e disabili

I servizi di cui al presente articolo sono finalizzati a sostenere persone anziane o disabili che a causa della loro condizione non siano più in grado di provvedere a se stesse in maniera completamente autonoma. Il servizio viene garantito mediante l'accesso ad ipab, rsa, fondazioni la cui classificazione e il cui funzionamento sono definiti dalla normativa regionale sull'autorizzazione all'esercizio e sull'accreditamento.

#### Pasti a domicilio

Il servizio di pasti a domicilio consiste nella consegna di pasti preconfezionati per consentire un'alimentazione completa ed equilibrata a persone che non sono in grado di provvedervi autonomamente per limiti psico-fisici. E' altresì finalizzato a garantire autonomia di vita e a prevenire e rimuovere situazioni di bisogno che possono accelerare il processo di decadimento; può integrare il servizio di assistenza domiciliare ed essere complementare all'assistenza resa dalla rete familiare.

#### **Trasporto sociale**

Servizio di natura socio—assistenziale a supporto della domiciliarità, volto a garantire la mobilità delle persone con difficoltà di deambulazione tali da limitare l'autonomia negli spostamenti.

### Telesoccorso e telecontrollo

Il servizio è rivolto agli anziani che vivono soli o in coppia con problematiche socio-sanitarie. E' inoltre rivolto a coloro che, pur non avendo compiuto 65 anni d'età, si trovino in situazioni di rischio sociale e/o sanitario, debitamente documentato.

## Servizi di accoglienza per persone o famiglie prive di dimora

I servizi di accoglienza sono strutture di coabitazione attrezzate per l'ospitalità di persone singole o nuclei familiari in stato di bisogno, privi di dimora o che l'hanno persa a seguito di eventi traumatici, sfratti, morosità e che si trovano pertanto in condizioni di grave marginalità e isolamento sociale. Le accoglienze sono subordinate alla verifica di altre possibili soluzioni abitative o di convivenza, anche temporanee.

# Servizio di assistenza alle famiglie o persone in gravi difficoltà economiche

Erogazione di contributi, continuativi o straordinari, finalizzati a garantire alle persone in estrema difficoltà economica, risorse e sostanza minime vitali.

Tutti i servizi suindicati possono essere garantiti dall'amministrazione comunale direttamente, o tramite delega all'ulss o attraverso convenzioni con soggetti terzi.

#### CAPO II - MODALITA' DI ACCESSO AI SERVIZI

### Art. 1 – Attivazione dell'accesso ai servizi

- 1.1 L'accesso alle prestazioni e ai servizi di cui al presente Titolo avviene:
- su istanza del diretto interessato o di chi ne cura gli interessi ovvero, del curatore, tutore, amministratore di sostegno;
- su istanza dell'esercente la responsabilità genitoriale, in caso il destinatario dell'intervento sia minore di età;

per disposizione dell'Autorità Giudiziaria;

- d'ufficio nelle situazioni in cui non è possibile attivare un richiedente e l'intervento è necessario e indifferibile.

## Art. 2 - Istruttoria e progetto personalizzato

- 2.1 L'accesso ai servizi è preceduto dall'elaborazione di un progetto personalizzato definito nell'ambito di un'istruttoria amministrativa, secondo priorità stabilite con disposizioni attuative della Giunta comunale e comunque entro gli stanziamenti di bilancio.
- 2.2 L'istanza per accedere ai servizi va presentata su apposita modulistica all'Ufficio/Sezione Servizi Sociali, il quale fornisce, attraverso gli assistenti sociali ed il personale amministrativo dedicato, ogni informazione necessaria per la compilazione e il perfezionamento della documentazione da produrre.
- 2.3. L'assistente sociale, in particolare, valuta la situazione di bisogno dell'interessato con il colloquio, con la visita domiciliare, se opportuna, e tramite la documentazione prodotta ovvero acquisita d'ufficio; verifica la possibilità della rete familiare e sociale dell'interessato di collaborare nella risposta al bisogno rilevato; integra l'istruttoria, se necessario, con ulteriori colloqui di approfondimento.

2.4 Costituiscono oggetto della valutazione i seguenti elementi:

condizioni di salute, di crescita, di adattamento sociale, autonomie e disfunzioni nelle attività della vita quotidiana;

situazione familiare, educativa e delle relazioni sociali;

situazione abitativa;

situazione economica e lavorativa;

risorse personali, familiari e sociali, ivi compresi i servizi attivati da altri enti e gli aiuti del privato sociale.

- 2.5 Quando il progetto è rivolto ad un minore, la valutazione dello suo stato di salute e di crescita si associa alla valutazione delle funzioni di educazione e cura esercitate dai genitori.
- 2.6 A seguito della valutazione dello stato di bisogno l'assistente sociale definisce il progetto personalizzato di intervento con il diretto interessato, o con il suo rappresentante legale, ovvero con chi ne tutela gli interessi. Nel progetto personalizzato vengono rappresentati la situazione di bisogno, gli obiettivi, le azioni, le prestazioni o i servizi da attivare e il relativo costo a carico dell'interessato, i tempi di realizzazione e le modalità di verifica degli esiti. Il progetto è temporaneo e differenziato a seconda della complessità del bisogno e della tipologia dei servizi o delle prestazioni da attivare. Il progetto è finalizzato al superamento dello stato di bisogno, alla prevenzione degli aggravamenti o al contenimento del disagio. Richiede, ove possibile, l'attivo coinvolgimento del diretto interessato in un processo di crescita personale nell'autonomia e nella partecipazione sociale. Questi lo sottoscrive per accettazione, assumendo gli impegni concordati e in esso contenuti, compresi gli oneri economici previsti.
- 2.7 Il progetto personalizzato che riguarda un minore è sottoscritto dagli esercenti la responsabilità genitoriale; è prevista l'acquisizione del parere del minore che abbia compiuto il dodicesimo anno di età per le azioni previste dal progetto a lui rivolto.
- 2.8 Il progetto può prevedere una compartecipazione economica del richiedente ovvero del diretto interessato, determinata in base all'I.S.E.E. nel rispetto dei parametri previsti dal DPCM n. 159/2013.
- 2.9 I criteri di compartecipazione economica dell'assistito vengono definiti in base ad apposito provvedimento di giunta.

## Art. 3 - Accesso alle prestazioni socio-sanitarie

- 3.1 Nel caso in cui, nell'ambito dell'istruttoria del progetto di cui all'art. 2, venisse rilevato il bisogno di prestazioni di natura socio-sanitaria tali da richiedere una valutazione di tipo multiprofessionale, verrà attivata l'Unità Valutativa Multidimensionale, di seguito U.V.M.D, che individua la tipologia di prestazioni e/o i servizi da attivare nonché la ripartizione dei costi sociali e sanitari secondo i livelli essenziali di assistenza stabiliti dalla normativa vigente, nonché il referente del progetto.
- 3.2 Le prestazioni di natura socio-sanitaria sono cure erogate nell'ambito di specifici percorsi assistenziali che prevedono l'integrazione di prestazioni sanitarie (erogate da operatori di settore) con prestazioni socio-assistenziali di supporto e protezione sociale (cura della persona), come tali destinate ai malati cronici, a fine vita, a persone con disturbi mentali, a minori con disturbi in ambito psichiatrico e del neurosviluppo, a persone con dipendenze patologiche e a persone con disabilità.

La loro finalità è quella di soddisfare il bisogno di salute del cittadino nel lungo periodo, stabilizzandone il quadro clinico, garantendone la continuità tra attività di cura e riabilitazione, limitandone il declino funzionale e migliorandone la qualità della vita.

Le prestazioni socio-sanitarie possono essere alternativamente erogate in regime assistenziale di cura domiciliare, residenziale o in centro diurno.

- 3.3 Nell'ambito dell'applicazione dei Livelli Minimi Assistenziali di cui all'art. 1 comma 7 del Dlgs. 502/1992 è previsto che taluni dei trattamenti residenziali e semiresidenziali siano solo parzialmente a carico del Servizio Sanitario Nazionale e che la parte rimanente, altrimenti definita quota sociale, sia a carico dell'utente.
- 3.4 Per la suddetta quota sociale il progetto può prevedere una compartecipazione economica del richiedente ovvero del diretto interessato, determinata in base all'I.S.E.E. nel rispetto dei parametri previsti dal DPCM n. 159/2013.
- 3.5 I criteri di compartecipazione economica del'assistito vengono definiti in base ad apposito provvedimento di giunta.
- 3.6 Le domande di integrazione della retta per persone anziane non autosufficienti e/o in condizioni di non autonomia già ospiti in case di riposo e per le quali sopraggiungano dopo il ricovero condizioni di non autosufficienza economica saranno valutate con le medesime procedure stabilite nei commi precedenti.
- 3.7 Nel caso di Assistenza Domiciliare Integrata si rinvia a quanto previsto dal precedente art. 3.4.

#### CAPO III - DISPONIBILITA' FINANZIARIE

Il Comune potrà negare la propria compartecipazione al costo dei servizi nel caso di comprovati limiti di bilancio.

### TITOLO II

## SETTORE CULTURALE, RICREATIVO, SPORTIVO E CIVILE

## Art. 1 – Soggetti ammessi

Hanno titolo ad essere ammessi alle sovvenzioni, ai contributi, ai sussidi e agli ausili finanziari comunali tutti gli organismi, le associazioni, i gruppi, le istituzioni, le cooperative, le fondazioni e gli altri soggetti individuati dalla normativa sul terzo settore:

- a) che operano nei settori dell'assistenza, della cultura, dello sport e delle attività ricreative;
- b) che hanno la loro sede principale o secondaria nel territorio del Comune di Valdagno oppure che svolgono la loro attività, principalmente anche se non in modo esclusivo, a favore di cittadini, singoli o associati, domiciliati nel Comune di Valdagno;
- c) che operano senza scopo di lucro.

#### Art. 2 – Attività ammesse

Possono essere ammesse alle sovvenzioni, ai contributi, ai sussidi e agli ausili finanziari comunali:

- a) le iniziative dirette all'organizzazione di attività didattiche, culturali e formative a favore di giovani, adulti e anziani;
- b) le manifestazioni e le attività di particolare rilievo artistico, culturale e civile;

- c) le attività dirette a favorire la pratica e la diffusione dello sport fra i giovani;
- d) le attività e le manifestazioni sportive di particolare rilievo;
- e) le attività e le manifestazioni dirette all'occupazione del tempo libero.

#### Art. 3 – Istanza di ammissione

- 3.1 Le sovvenzioni, i contributi, i sussidi e gli ausili finanziari comunali possono essere assegnati ai soggetti indicati ai precedenti art. 1 e art.2, sulla base di apposite convenzioni, in cui vengono espressamente indicati tempi e modalità di erogazione o sulla base di una specifica domanda da presentare all'amministrazione, in cui siano indicate:
- a) la denominazione e la sede del richiedente;
- b) la/e attività istituzionalmente svolta/e;
- c) una descrizione dettagliata dell'attività, iniziativa o della manifestazione organizzata/e e/o promossa/e, per la/e quale/i si richiede l'intervento finanziario comunale;
- d) un sommario preventivo dei costi di gestione dell'ente oppure della singola iniziativa, a seconda che l'intervento finanziario e richiesto, rispettivamente, a sostegno della attività complessiva del richiedente o della singola iniziativa a cui si riferisce la richiesta stessa;
- e) l'indicazione del soggetto responsabile dell'iniziativa, a cui devono essere rivolte le comunicazioni del Comune, nonché delle modalità per quietanzare il mandato di pagamento emesso dal Comune;
- f) la sottoscrizione per esteso e leggibile del Presidente dell'ente richiedente o della persona responsabile dell'iniziativa.
- 3.2 L'approvazione delle convenzioni di cui sopra o la concessione dello specifico contributo è deliberata dalla Giunta Comunale, in base alla disponibilità degli stanziamenti previsti in bilancio. In caso di esito negativo l'amministrazione indicherà i motivi del mancato accoglimento della richiesta.

## Art. 4 – Modalità di erogazione dell'intervento

L'intervento verrà erogato secondo i criteri previsti dalla convenzione che lo disciplina oppure dalle modalità previste dalla delibera di giunta che lo riconosce, fatto sempre salvo la presentazione della rendicontazione dell'attività, iniziativa o manifestazione che ha beneficiato dell'intervento finanziario stesso.

## TITOLO III

#### SETTORE SCOLASTICO E DELL'INFANZIA

## Art. 1 – Contributi per lo studio

- Il Comune, allo scopo di favorire il diritto allo studio, concede agevolazioni economiche consistenti:
- a) nella riduzione del contributo dovuto per i servizi di assistenza scolastica di competenza comunale:
- b) nel rimborso agli studenti di Valdagno, che devono utilizzare le linee extraurbane regionali Valdagno - Bertoldi, Valdagno - Recoaro Terme, Valdagno - Schio, Valdagno - Altissimo, per

frequentare scuole o istituti con sede in Valdagno, di una somma non superiore alla spesa eccedente l'importo del costo dell'abbonamento in vigore sulle autolinee urbane comunali.

Le riduzioni di cui al comma 1, lett. a), sono concesse, su richiesta degli interessati da presentare nei termini e con le modalità previste da apposito provvedimento dirigenziale all'ufficio scuola e sport.

I rimborsi sono liquidati dall'ufficio a richiesta degli interessati entro i limiti dello stanziamento di bilancio.

## Art. 2 – Contributi per le scuole

Il Comune, per le finalità di cui al precedente articolo, concede contributi alle istituzioni scolastiche di primo grado per l'acquisto di materiale didattico, sulla base della ripartizione effettuata da parte dell'ufficio scuola, previa presentazione di apposita rendicontazione da parte delle scuole, entro i limiti previsti dal bilancio.

Il Comune può riconoscere altresì contributi per progetti di iniziativa didattica o di orientamento presentati dalle scuole, sempre nei limiti dello stanziamento di bilancio riconosciuto per questa finalità.

Il Comune può prevedere il riconoscimento di contributi alle scuole materne paritarie mediante la stipula di apposite convenzioni.

# Art. 3 – Contributo sulle rette delle scuole per la prima infanzia

- 3.1 Il Comune, agevola l'utilizzo degli asili nido gestiti in appalto o convenzione con altri enti, mediante un concorso nel pagamento della retta di frequenza:
- 3.2 La Giunta può provvedere ad aggiornare la misura del concorso comunale e i limiti di reddito indicati al comma precedente, nel rispetto dei seguenti criteri:

l'aggiornamento dei limiti di reddito non può essere superiore al tasso ufficiale di inflazione registrato nell'anno precedente;

la determinazione del concorso comunale viene stabilito solo dopo aver definito la retta di frequenza,i costi massimi del servizio e la retta minima che deve essere sostenuta dalle famiglie;

il concorso comunale non può essere, comunque, superiore al 50% della retta di frequenza, salvo casi particolari definiti con provvedimento di Giunta.

# Art. 4 – Modalità di erogazione del contributo sulle rette delle scuole per la prima infanzia

Per ottenere il contributo di cui all'articolo precedente dovrà essere presentata, entro l'inizio di ciascun anno educativo, apposita richiesta al Comune, tramite l'ente gestore contenente l'indicazione dell'I.S.E.E.. I parametri per l'applicazione del contributo dovranno essere indicati con apposita delibera di giunta.

La domanda e la dichiarazione sono ricevute dall'ente gestore e poi approvate dall'ufficio/Sezione Servizi Sociali del Comune. Il contributo verrà accreditato direttamente all'ente gestore dell'asilo nido.

Gli accertamenti eventualmente necessari per verificare la veridicità delle dichiarazioni rese devono essere effettuati d'ufficio, e, solo nei casi in cui ciò non sia possibile, mediante la richiesta di produzione di documenti.

#### TITOLO IV

#### **ALTRI CONTRIBUTI**

#### Art. 1 – Contributo Una Tantum

La Giunta comunale, sulla base di apposita relazione dell'ufficio/Sezione Servizi Sociali, potrà disporre l'erogazione di contributi economici "una tantum" a favore di individui o famiglie che versano in particolari situazioni di bisogno, non ricomprese nelle fattispecie considerate dal precedente capo. Il contributo "una tantum" non è ripetibile nello stesso anno.

# Art. 2 – Contributo per sostenere le spese funerarie delle persone indigenti

Il Comune potrà farsi carico delle spese funerarie dei cittadini che muoiono in condizioni di indigenza, privi di familiari che possano farsene carico.

## *Art. 3 – Contributi alle imprese*

Il Comune interviene con ausili finanziari per sostenere le attività artigianali di produzione di beni e servizi e le attività commerciali.

Gli interventi finanziari del Comune sono diretti esclusivamente ad agevolare la costituzione di fondi di garanzia per l'accesso al credito o di fondi comuni per contrarre polizze assicurative a copertura dei rischi imprenditoriali.

Il Comune può intervenire con contributi per sostenere le attività agricole.

## Art. 4 – Contributi ai trasporti

Il Comune, al fine di favorire l'estensione del servizio pubblico di trasporto, può concedere contributi ad imprese che esercitano tale servizio nel territorio comunale.

La misura e le condizioni per l'erogazione del contributo devono essere fissate in un'apposita convenzione da stipulare con l'impresa esercente il servizio di trasporto.